

REGOLAMENTO SULLA DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE

approvato con Provvedimento del Presidente n. 9 del 9 marzo 2023

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

L'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 prevede lo stanziamento di un fondo volto ad incentivare lo svolgimento, da parte dei dipendenti delle amministrazioni, di funzioni tecniche nell'ambito di appalti di lavori pubblici e di appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

Le attività incentivabili sono esclusivamente quelle di “programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti”.

Il presente Regolamento definisce le modalità e i criteri per ripartire le risorse tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche, nonché tra i loro collaboratori in quanto concorrono a migliorare:

1. l'efficienza e l'efficacia dell'azione dell'Azienda valorizzando le capacità e professionalità interne ed incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente Regolamento;
2. il progressivo sviluppo e affinamento dei processi di realizzazione ed esecuzione, a regola d'arte e nei tempi previsti, dei lavori, servizi e forniture programmati dall'Azienda.

In particolare, il presente Regolamento si rivolge:

- a) al Responsabile del procedimento e agli altri dipendenti incaricati delle funzioni/attività elencate all'art. 4 del presente Regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- b) ai collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati, ai quali vengono assegnate le prestazioni professionali di supporto, che in rapporto alla singola funzione specifica forniscono contributo intellettuale e materiale e svolgono, anche parzialmente, atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

Il presente Regolamento si applica altresì ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dall'Azienda nei casi stabiliti dall'art. 7.

Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente Regolamento.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente per funzioni tecniche, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

ART. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) **"Codice"**, il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56;
- b) **"lavori"**, le attività di cui all'art. 3 del DPR 6 giugno 2001 n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia) come definito dal comma 1, lettera nn), dell'art. 3 del Codice, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56;
- c) **"forniture"**, i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisizione a riscatto, con o senza l'opzione dell'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione come definiti dal comma 1, lettera tt), dell'art. 3 del Codice e s.m.i.;
- d) **"servizi"**, i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi come definito al comma 1, lettera ss), dell'art. 3 del Codice, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56;
- e) **"fondo"**, quello previsto ai sensi dell'art. 113 comma 2 del Codice;
- f) **"funzioni tecniche"** le prestazioni svolte dai dipendenti per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione di contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico;
- g) **"incaricati"**, i dipendenti incaricati dell'esecuzione delle prestazioni di cui alla precedente lettera f), che assumono la responsabilità degli atti ufficiali di programmazione, affidamento, esecuzione e collaudo delle opere, apponendovi la propria firma;
- h) **"collaboratori"**, i dipendenti che collaborano all'esecuzione delle prestazioni di cui alla lettera f), operando sotto il coordinamento e la supervisione del personale incaricato, senza apporre la firma sugli atti;
- i) **"incarichi"**, gli atti formali con i quali sono assegnate le funzioni tecniche al personale incaricato e ai collaboratori;
- j) **"dirigente"**, il dirigente o altro soggetto competente dotato dei medesimi poteri in base all'organizzazione dell'Azienda.

ART. 3 – COSTITUZIONE E DESTINAZIONE DEL FONDO

Il fondo di cui al presente Regolamento viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera, come definito dall'art. 16 del DPR n. 207/2010, del progetto di fattibilità tecnico economica o, qualora mancante, dei successivi livelli di progettazione, mediante stanziamento di una quota dell'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Azienda. Sono escluse dalla base di calcolo dell'incentivo le somme per accantonamenti, imprevisti, acquisizioni ed espropri di immobili, nonché l'IVA.

Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è costituito solo se sia nominato il direttore dell'esecuzione del contratto e, in tal caso, il relativo importo è stabilito nei documenti del progetto di servizio.

Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo costituito per ciascun intervento, quantificato secondo le modalità e i criteri previsti all'art. 5, è destinato:

1. per una quota pari all'80%, ad incentivare le funzioni ed attività di cui all'art. 4 secondo i criteri di cui all'art. 5;
2. per la restante quota del 20% cento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso l'Azienda di tirocini formativi e di orientamento o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Ai fini della destinazione di tale ultima quota del fondo, i dirigenti proponenti gli interventi comunicano annualmente alla Direzione Generale le esigenze formative dei dipendenti coinvolti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da svolgere.

ART. 4 – FUNZIONE E ATTIVITÀ INCENTIVATE

Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice, le prestazioni oggetto di incentivo riguardano le seguenti funzioni/attività:

- A) programmazione della spesa per investimenti (lavori, servizi e forniture);
- B) valutazione preventiva dei progetti ovvero attività di verifica di cui all'art. 26 del Codice;

- C) predisposizione degli atti di gara e attività di controllo delle relative procedure a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
- D) predisposizione di atti relativi di natura tecnica, amministrativa e contabile inerenti lavori, servizi e forniture;
- E) responsabile unico del procedimento;
- F) direzione dei lavori (incluso l'eventuale svolgimento dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione) e direzione dell'esecuzione del contratto;
- G) collaudo tecnico amministrativo e statico dei lavori o verifica di conformità per servizi e forniture.

ART. 5 – PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO

I parametri per la determinazione del fondo e per la sua ripartizione tra il personale sono i seguenti:

- ❖ Parametro A – costo dell'opera;
- ❖ Parametro B – complessità dell'opera;
- ❖ Parametro C – specificità della prestazione resa dal dipendente incaricato.

Parametro A: Costo dell'opera

La relativa aliquota del fondo è determinata sulla base dell'importo dei lavori/servizi/forniture posto a base di gara nel seguente modo:

- ❖ 2% per importi inferiori a € 1.000.000,00;
- ❖ dal 2% all'1% per importi da 1.000.001,00 a 10.000.000,00 secondo la seguente formula:
$$(2 - (X - 1.000.000) / 9.000.000) / 100$$
dove X è l'importo dei lavori a base d'asta;
- ❖ 1% per tutti gli importi superiori a € 10.000.000,00.

In caso di varianti in corso d'opera o prestazioni supplementari, l'importo riconosciuto per le prestazioni tecniche relative alle attività D/E/F/G del successivo Parametro C verrà calcolato con riferimento al nuovo importo a base di gara. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo come definite dall'art. 106 del Codice.

Parametro B: Complessità dell'opera

L'aliquota del fondo come sopra determinata viene moltiplicata per i seguenti coefficienti correttivi, in base alla complessità dell'opera:

- ❖ Nuova Costruzione / Ristrutturazione Edilizia – coefficiente 1,00;
- ❖ Manutenzione straordinaria stabili – coefficiente 0,95;

- ❖ Recupero alloggi sfitti, riqualificazioni e bonifiche – coefficiente 0,90;
- ❖ Manutenzione Ordinaria (nel caso in cui la procedura di affidamento si riferisca a lavori in presenza di effettiva documentazione progettuale semplificata) – coefficiente 0,60;
- ❖ Servizi e Forniture – coefficiente 0,60.

Parametro C - Specificità della prestazione

Definito il fondo come sopra, l'importo da corrispondere al personale, pari all'80%, viene ripartito per le attività incentivate, in proporzione alle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni richieste, con i parametri di seguito riportati:

ELENCO DELLA SPECIFICITA' DELLE PRESTAZIONI		%
A	PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI (LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	3
B	VALUTAZIONE PREVENTIVA DEI PROGETTI (ATTIVITA' DI VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 26 DEL CODICE)	3
C	PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI GARA E ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE RELATIVE PROCEDURE A TERMINI DEGLI ARTT. 32 E 33 DEL CODICE	12
D	ESECUZIONE DI CONTRATTI PUBBLICI: PREDISPOSIZIONE DI ATTI DI NATURA TECNICA, AMMINISTRATIVA E CONTABILE INERENTI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	12
E	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	27
F	DIREZIONE DEI LAVORI / DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	40
G	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO	3
TOTALE		100

Nella tabella "Ripartizione della quota per funzioni tecniche" riportata in calce sono indicate le percentuali attribuibili alle attività previste ad ogni voce del Parametro C - Specificità della prestazione, che si intendono puntualmente applicabili nel caso in cui concorrano tutte le figure previste.

Qualora lo specifico progetto non preveda l'apporto di competenza di una delle figure indicate, la quota verrà proporzionalmente redistribuita tra i partecipanti al progetto, purché sia accertato l'espletamento della funzione.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Azienda, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui all'art. 3.

ART. 6 - CRITERI DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Il Direttore Generale, su proposta del RUP di intesa con i Dirigenti dell'Area di appartenenza dei dipendenti da incaricarsi, individua con determinazione la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento.

La proposta di incarico deve identificare il ruolo di ciascun dipendente, indicare il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere e riportare le percentuali di attribuzione dell'incentivo.

Il personale da incaricarsi deve essere individuato, con riferimento alle attività da svolgersi, avendo riguardo come segue ai requisiti professionali, alle conoscenze e alle abilità necessarie:

- A. Programmazione della spesa per investimenti (lavori, servizi e fornitura) ai sensi dell'art. 21 del Codice, tra i dipendenti di ruolo che posseggono adeguata competenza e documentata esperienza nella gestione dei fondi da destinare ai programmi triennali e annuali dei lavori, nonché ai programmi biennali e annuali delle forniture e dei servizi, compreso gli adempimenti necessari per la redazione degli schemi tipo e di pubblicità richiesti dal Decreto 16 gennaio 2018 n. 16;
- B. Valutazione preventiva dei progetti ovvero attività di verifica ai sensi dell'art. 26 del Codice, tra i dipendenti che posseggono i requisiti professionali previsti dall'art. 26 comma 6 del medesimo Codice;
- C. Predisposizione degli atti gara e attività di controllo delle relative procedure a termini degli artt. 32 e 33 del Codice, tra i dipendenti che posseggono competenza e adeguata esperienza professionale nella gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, commisurata all'importo e alla tipologia degli appalti da affidare;
- D. Esecuzione di contratti pubblici: predisposizione di atti di natura tecnica, amministrativa e contabile, tra i dipendenti che posseggono competenza ed adeguata esperienza professionale nell'attività di segreteria tecnica di supporto al RUP ed alla direzione dei lavori, concernenti l'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto, la redazione di atti contabili (previa verifica dei brogliacci redatti in contraddittorio con l'appaltatore da parte della direzione dei lavori), l'aggiornamento dei capitolati speciali d'appalto (parte normativa) e degli adempimenti amministrativi richiesti dall'Osservatorio dei Lavori Pubblici ed dall'A.N.A.C.;
- E. Responsabile Unico del Procedimento, tra i dipendenti di ruolo in possesso dei requisiti previsti dal Codice con particolare riferimento all'art. 31 ed alle linee guida n. 3 dell'A.N.A.C.;
- F. Direzione dei Lavori (incluso l'eventuale incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori tra i dipendenti in possesso dei titoli di cui all'art. 98 del D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. e dei relativi aggiornamenti richiesti dal testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) e dell'esecuzione del contratto, tra i dipendenti di ruolo che posseggono requisiti,

competenza e adeguata esperienza professionale per lo svolgimento delle attività previste dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018 n. 49;

- G. Collaudo tecnico amministrativo e statico tra i dipendenti che posseggono competenze professionali adeguate, nonché documentata esperienza, commisurata all'importo e alla tipologia degli appalti affidati. Per assolvere all'incarico di collaudatore statico è richiesto il requisito di iscrizione all'Albo Professionale da almeno dieci anni.

Nella scelta dei dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di esecuzione di un lavoro, acquisizione di un bene e di un servizio si deve comunque tenere conto:

- a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
- b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
- c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
- d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali.

Gli incarichi dovranno coinvolgere il maggior numero di personale delle Aree aziendali di supporto all'esecuzione dell'intervento, in base alle specifiche competenze professionali.

Il medesimo dipendente, qualora abbia le relative competenze, potrà essere incaricato di più mansioni nell'ambito dell'esecuzione dello stesso intervento. Ai sensi dell'art. 102 del Codice, il direttore dei lavori assume anche le funzioni di collaudatore qualora il certificato di collaudo venga sostituito dal certificato di regolare esecuzione.

La collaborazione in staff tra dipendenti che posseggono competenze tecniche di base necessarie a garantire un adeguato supporto agli incaricati verrà valutata dal RUP per ogni lavoro, servizio e fornitura in relazione alle prestazioni effettivamente svolte nell'ambito di ciascuna competenza.

ART. 7 – INCARICHI SVOLTI DA DIPENDENTI DI ALTRE STAZIONI APPALTANTI

Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del procedimento può proporre di affidare le funzioni incentivate ai sensi del presente Regolamento a dipendenti di altre Stazioni Appaltanti, previo espletamento di una procedura per manifestazione d'interesse.

I compensi incentivanti connessi alle prestazioni svolte a favore dell'Azienda dal personale di altre Stazioni Appaltanti trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nel

presente Regolamento e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni per essere corrisposti al personale stesso.

ART. 8 – MODALITA' DI CORRESPONSIONE ED EROGAZIONE DELL'INCENTIVO

La liquidazione del compenso è effettuata dal Direttore Generale, su proposta del Dirigente dell'Area a cui l'intervento afferisce, di intesa con il RUP e sentiti i Dirigenti dell'Area di appartenenza dei dipendenti incaricati, previa verifica delle funzioni svolte.

Con riferimento alle attività svolte nel corso dell'anno precedente da ciascun dipendente partecipante all'intervento incentivato, il RUP accerta l'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati verificando che tutte le prestazioni affidate ai sensi del presente Regolamento siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui all'art. 9. Per il RUP tale accertamento è condotto dal Dirigente a cui l'intervento afferisce.

L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura.

Qualora, in particolare, il lavoro/servizio/fornitura de quo fosse interrotto per una durata maggiore di 6 mesi o a causa di risoluzione contrattuale con l'Appaltatore, si procederà alla liquidazione delle spettanze in funzione delle prestazioni effettivamente eseguite al verificarsi della circostanza sopra menzionata.

In caso di motivata sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dal RUP.

Sulla base dell'accertamento di cui sopra e ai fini della liquidazione del compenso nei termini che seguono, entro il 31/03 di ogni anno il Dirigente a cui l'intervento afferisce redige una relazione a supporto della proposta di assunzione del relativo atto, quantificando l'importo dell'incentivo da riconoscersi a ciascun partecipante:

1. la liquidazione dell'intero compenso delle attività di cui alle lettere A-B-C è effettuata successivamente all'approvazione della determinazione di aggiudicazione; qualora non si pervenga all'aggiudicazione, la liquidazione avverrà successivamente alla comunicazione di gara deserta o comunque alla comunicazione relativa all'infruttuosa conclusione della procedura;
2. la liquidazione dell'intero compenso dell'attività di cui alle lettere D-E-F è effettuata annualmente, proporzionalmente alla durata del servizio o ai SAL approvati;
3. la liquidazione dell'intero compenso delle attività di cui alla lettera G è effettuata successivamente alla dichiarazione di ammissibilità del certificato di regolare esecuzione o

all'approvazione del collaudo o all'emissione della dichiarazione di conformità del servizio rilasciata dal DEC, e comprende anche gli eventuali conguagli derivanti da varianti in corso d'opera.

Entro il secondo mese successivo alla presentazione di tale relazione, il Direttore Generale dispone l'erogazione del premio.

A ciascun dipendente che abbia partecipato alle attività incentivate verrà data, a richiesta, dimostrazione dettagliata dell'importo erogato.

Sentiti il RUP e i Dirigenti delle Aree a cui appartiene il personale coinvolto, il Direttore Generale decide in ordine ad eventuali situazioni di contrasto.

Ai sensi dell'art. 113 co. 3 del D.Lgs. 50/2016, gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da altre amministrazioni o soggetti terzi, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo previsto per la qualifica e fascia economica rivestita. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.

Posto che il diritto all'incentivo matura quando l'attività è svolta e compiuta, il limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo per ciascuna annualità è da calcolarsi tenendo conto del principio di competenza e non di quello di cassa (l'incentivo è legato all'attività svolta nell'anno t ed è in quell'anno che va verificato il rispetto del limite del 50% del trattamento annuo lordo, anche se l'incentivo viene erogato nell'anno t+1).

Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite del 50% del trattamento economico annuo, le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'Azienda.

ART. 9 – RIDUZIONI DELL'INCENTIVO PER CAUSE IMPUTABILI AL PERSONALE INCARICATO

Qualora accerti incrementi dei tempi previsti per l'espletamento delle attività e/o dei costi dell'intervento per cause direttamente imputabili al personale incaricato, il Dirigente che propone la liquidazione dell'incentivo ai sensi dell'art. 8, previa comunicazione al personale interessato e attivazione del contraddittorio, anche ai fini di un eventuale recupero dei tempi previsti, applica ai singoli soggetti responsabili le seguenti % di riduzione del parametro C:

- ❖ Per incremento dei tempi:

$$R_T \% = (\text{incremento dei gg previsti nel cronoprogramma/gg previsti}) * 0,5$$

- ❖ Per incremento dei costi:

$$Rc \% = (\text{incremento dei costi/importo complessivo dell'opera}) * 0,5$$

Ai fini dell'applicazione delle presenti riduzioni, nell'incremento dei tempi e/o dei costi non sono da considerarsi le varianti di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. o sospensioni/proroghe per accadimenti elencati all'art. 107 del Codice, qualora non imputabili al personale incaricato.

In caso di maggiori costi e/o tempi non rientranti nei parametri ammissibili dalla legge, la riduzione verrà applicata all'incentivo dovuto al personale che, per la specifica attività del parametro C, ha determinato maggiori oneri e/o ritardi per cause ad esso direttamente imputabili.

ART. 10 - DECORRENZA

Il presente Regolamento si applica a decorrere dalla data di approvazione e a tutte le iniziative la cui approvazione del progetto con autorizzazione all'indizione della procedura di affidamento sia avvenuta successivamente al 18/04/2016 (data di emanazione del Codice dei contratti pubblici) anche per prestazioni già eseguite in assenza di regolamento, purché i relativi stanziamenti siano stati accantonati.

RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE

A. PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	3%
A1. Redazione QTE	20%
A2. Redazione del piano triennale lavori e biennale servizi e forniture e relativi piani annuali	80%
B. VALUTAZIONE PREVENTIVA DEI PROGETTI (ATTIVITA' DI VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 26 DEL CODICE)	3%
B1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica	1%
B2. Progetto definitivo	1%
B3. Progetto esecutivo	1%
C. PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI GARA E ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE RELATIVE PROCEDURE A TERMINI DEGLI ARTT. 32 E 33 DEL CODICE	12%
C1. Redazione del bando, del disciplinare di gara, determinazione a contrarre e pubblicazione atti o lettera di invito	60%
C2. Gestione delle procedure di gara e determinazione di aggiudicazione	20%
C3. Verifica requisiti AVCPASS, esiti Osservatorio e sottoscrizione contratto	20%
D. ESECUZIONE DI CONTRATTI PUBBLICI: PREDISPOSIZIONE DI ATTI DI NATURA TECNICA, AMMINISTRATIVA E CONTABILE INERENTI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	12%
D1. Istruttoria Capitolato Speciale d'Appalto parte prima normativa e aggiornamenti	30%
D2. Schema di contratto, determinazione di approvazione dei progetti	20%
D3. Istruttoria pratiche subappalti e sub affidamenti, distacchi ai fini delle autorizzazioni	25%
D4. Istruttoria dei certificati di regolare esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo e relative determinazioni di ammissibilità	10%
D5. Adempimenti ANAC e Osservatorio LL.PP (C.E.L. ecc..)	15%
E. RUP	27%
E1. Programmazione adempimenti in fase preliminare	10%
E2. Atti amministrativi in fase di redazione del progetto nelle varie fasi	20%
E3. Validazione del progetto nelle varie fasi	35%
E4. Atti amministrativi in fase di esecuzione e di collaudo	35%
F. DIREZIONE LAVORI / DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	40%
F1. Funzioni e compiti nella fase preliminare (Decreto MIT 49/2018)	10%
F2. Funzioni e compiti nella fase di esecuzione (Decreto MIT 49/2018)	50%
F3. Controllo amministrativo contabile	40%
G. COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO	3%
G1. Collaudo statico	30%
G2. Collaudo tecnico amministrativo o CRE	70%
TOTALE INCENTIVO	100%